

STATUTO

L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IONADI VV VIA LUIGI PIRANDELLO
62

Numero REA: VV - 164446

Codice fiscale: 02973590793

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2020 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Antonio VINCI

Allegato "A" all'atto in data 4 gennaio 2020, rep. n. 3341/2195

STATUTO DELLA SOCIETA'

"L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ONLUS;

Denominazione

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa denominata: **"L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ONLUS.**

Sede

Articolo 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Ionadi (VV).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Durata

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le norme di legge.

Scopo

Articolo 4

	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha sco-	
	po di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. "A"	
	della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazio-	
	ni.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diantе il coinvolgimento delle risorse vive della comunità	
	ed in particolar modo volontari, fruitori dei servizi ed en-	
	ti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	
	modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'auto-	
	gestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento	
	dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmen-	
	te soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa	
	ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali, che saranno regolati con apposito regolamento in-	
	terno di cui alla l. 142/2001.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, può cooperare attivamente, con altri enti coope-	
	rativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Ter-	
	zo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	2	

	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili	
	e dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Oggetto sociale	
	Articolo 5	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più avanti determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in	
	conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "A" ed	
	ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come ogget-	
	3	

	to lo svolgimento di attività quali l'educazione, la prepara-	
	zione e la formazione culturale di ragazzi di qualsiasi età	
	e di qualsiasi estrazione sociale, senza alcuna limitazione	
	e/o distinzione e più esattamente in tema di:	
	Attività socio-assistenziali ed educative.	
	Pertanto, la società cooperative si propone di raggiungere	
	l'obiettivo di procurare istruzione in tutti i gradi forma-	
	tivi, attraverso l'organizzazione e la gestione di:	
	- Scuole materne, scuole per l'infanzia, asili nido e mi-	
	cro-nido, scuole primarie e scuole collegate a quelle prima-	
	rie, scuole secondarie e scuole collegate a quelle seconda-	
	rie, professionali, specialistiche e scuole specializzate ed	
	attrezzate per soggetti diversamente abili, scuole per l'ap-	
	prendimento di lingue straniere, scuole di recitazione, scuo-	
	le di canto e di musica, scuole per lo sport, scuole di dan-	
	ze e di ballo, nonché corsi di formazione per operatori del	
	tempo libero per l'infanzia, per animatori e corsi di forma-	
	zione professionali in genere, operando la società cooperati-	
	va d'intesa con Enti Locali (Comuni, Comunità montane, Pro-	
	vincia Regione, A.S.L), con Enti Pubblici, privati e morali	
	e con la Comunità Europea ed attenendosi ai programmi stabi-	
	liti di vari ministeri preposti;	
	- spazi per l'infanzia, quali ludoteche, aree verdi attrezza-	
	te;	
	- centri ricreativi, sportivi e culturali;	
	4	

	- teatri, cinema, discoteche;	
	- strutture di ogni tipo attraverso le quali i bambini ed i	
	ragazzi - siano essi abili o diversamente abili - possono ri-	
	cevere ulteriori stimoli necessari alla crescita ed alla for-	
	mazione, compresi i c.d. "dopo scuola" .	
	La cooperativa, inoltre, correlativamente alle attività su	
	descritte, offre i commessi servizi di:	
	- ludo-bus (attrezzato per far giocare i bambini);	
	- trasporto giornaliero da e verso le scuole o i centri	
	su descritti;	
	- assistenza domiciliare e sostegno a bambini e ragazzi	
	diversamente abili;	
	- educazione psicomotoria;	
	- mensa e ristorazione in genere, durante le attività	
	scolastiche, culturali, ricreative, sportive.	
	Al fine di raggiungere degli scopi sociali-mutualistici di	
	cui sopra i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro in forma subordinata e nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge o autonomo o in qualunque forma	
	prevista dalla legislazione vigente, e la Cooperativa si av-	
	vale, oltre che dalle cennate prestazioni lavorative dei so-	
	ci, di insegnanti e docenti specializzati, e comunque di fi-	
	gure professionali abilitate.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa ed affine ai fini di cui sopra, nonchè compie-	
	5	

	re tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrat-	
	tuali di natura immobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque sia direttamente che indirettamente atti-	
	nenti ai medesimi.	
	Essa può altresì stipulare convenzioni ed accordi con sogget-	
	ti privati ed enti pubblici nonché partecipare a pubblici ap-	
	palti, in ambito locale, regionale, nazionale o comunitario.	
	La società cooperativa può aderire a gruppi cooperativi pa-	
	ritetici.	
	Soci	
	Articolo 6	
	Il numero dei soci operatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo fissato dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci operatori le persone fisi-	
	che aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che in-	
	tendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione pos-	
	sono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	effettivamente collaborare per il raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	
	Possono essere, altresì ammessi come soci operatori anche	
	elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente ne-	
	cessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	6	

	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio, imprese identiche o affini a quella e-	
	sercitata dalla cooperativa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, nelle diverse forme consen-	
	tite dalla legislazione italiana.	
	Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limi-	
	ti previsti dalla legge.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	7	

	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere su-	
	periore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per	
	i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dal successivo articolo 36, anche in misura inferiore ai so-	
	ci ordinari, in relazione ai costi di formazione professiona-	
	le o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci specia-	
	li non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle for-	
	me di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	9	

	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dal presente statuto.	
	Procedura di ammissione a socio	
	Articolo 7	
	Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo specificando:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, codice	
	fiscale, qualifica professionale;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che dovrà essere comunque non inferiore al limite minimo e	
	non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	c) l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di iscrizione sarà accettata;	
	d) l'attività di lavoro che intende prestare.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica la doman-	
	da dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione o la ragione sociale, la sede e le atti-	
	vità che ne formano l'oggetto sociale;	
	b) la qualifica della persona che ne sottoscrive la domanda;	
	c) l'organo sociale che ne ha autorizzato la domanda;	
	d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica	
	richiedente;	
	e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e	
	10	

	del relativo statuto, nonchè la deliberazione dell'organo so-	
	ciale di cui alla lettera c) del comma precedente.	
	Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui al-	
	l'art.6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla	
	Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un	
	nuovo socio sarà decisa dall'organo amministrativo con deli-	
	bera motivata che dovrà essere comunicata all'interessato e	
	che sarà annotata a cura degli amministratori sul libro soci	
	solo dopo che il nuovo ammesso abbia effettuato i versamenti	
	prescritti.	
	La procedura di ammissione o meno dell'aspirante socio è in	
	ogni caso disciplinata dall'art. 2528 cod.civ.	
	Versamento quota socio	
	Articolo 8	
	Il Socio deve versare l'importo della quota sociale sotto-	
	scritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene anno-	
	tata nel libro soci.	
	Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamen-	
	to della quota sociale nelle forme e nei termini previsti	
	dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del	
	presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel	
	frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti	
	al fondo riserva straordinario.	
	Doveri del socio	
	Articolo 9	
	11	

	I soci sono obbligati:	
	a. all'osservanza del presente statuto e di tutti i regola-	
	menti che saranno approvati dai soci, nonchè delle delibera-	
	zioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi	
	atti esecutivi;	
	b. al versamento delle quote sottoscritte e all'eventuale lo-	
	ro sovrapprezzo.	
	Trasferimento e vincoli sulle quote sociali	
	Articolo 10	
	Le quote di partecipazione al capitale della cooperativa non	
	possono essere cedute, nè possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli senza preventiva autorizzazione dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizza-	
	zione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine	
	il socio può liberamente trasferire la propria quota al ter-	
	zo avente i requisiti per la qualità di socio.	
	Cessazione della qualità di socio	
	Articolo 11	
	I soci cessano di far parte della società per: recesso, e-	
	sclusione o morte; recesso o esclusione se persone giuridi-	
	che.	
	12	

	Recesso del socio	
	Articolo 12	
	Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge, quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione e quando non si trovi più in grado, per motivi di ordine personale, familiare o professionale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La volontà di recedere deve essere manifestata per lettera raccomandata agli amministratori i quali entro 60 (sessanta) giorni deliberano in merito, con decisione motivata ai sensi dell'art.2532 codice civile.	
	Decadenza ed esclusione del socio	
	Articolo 13	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso:	
	a. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;	
	b. quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti, incluso il versamento della quota sociale);	
	c. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	13	

	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	d. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	e. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente	
	invitato, a mezzo lettera raccomandata, ad adempiere ai suoi	
	obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese da	
	detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadem-	
	piente;	
	f. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello statuto o del regolamento, oppure le deliberazioni as-	
	sunte dagli organi sociali della Cooperativa;	
	g. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arreca-	
	re gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o	
	tenti di svolgere, direttamente od indirettamente attività	
	di concorrenza con la società;	
	h. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudi-	
	cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-	
	messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto socia-	
	le;	
	i. in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, con-	
	danna del socio ad una pena che comporta l'interdizione an-	
	14	

	che temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori e sarà comuni-	
	cata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il	
	quale potrà proporre opposizione al Tribunale nel termine di	
	60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul li-	
	bro soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato da-	
	gli amministratori.	
	Liquidazione della quota del socio	
	Articolo 14	
	In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio, questi	
	ha diritto solo al rimborso della quota di capitale versata,	
	da liquidarsi sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le il rapporto sociale si scioglie e comunque in un importo	
	mai superiore all'importo effettivamente versato, eventual-	
	mente ridotto per perdite imputabili a capitale; il relativo	
	pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti	
	dagli articoli 2532 e 2535 cod.civ. Il debito derivante dal	
	predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque	
	titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.	
	La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio	
	receduto od escluso. Decorsi cinque anni dallo scioglimento	
	del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia	
	15	

	pervenuta alla cooperativa il diritto al rimborso cadrà in	
	prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.	
	Rimborso della quota agli eredi del socio	
	Articolo 15	
	In caso di morte del socio il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso dei quali si sia verificata la morte.	
	Nel caso di scioglimento di una persona giuridica socia, i liquidatori di essa hanno diritto di chiedere di ottenere dalla società la restituzione della quota sociale versata, con le modalità e nella misura stabilita nel presente e nei precedenti articoli.	
	Le quote non rimborsate saranno acquisite al fondo di riserva straordinario.	
	Organi sociali	
	Articolo 16	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- l'organo di controllo o il Revisore.	
	16	

	Assemblea dei soci	
	Articolo 17	
	L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità al-	
	la legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, an-	
	corchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	Assemblea ordinaria	
	Articolo 18	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo ammi-	
	nistrativo almeno una volta all'anno, entro un termine non	
	superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale.	
	Ove l'organo sociale accerti la sussistenza di particolari e-	
	sigenze della società ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ.	
	l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà	
	essere convocata entro un maggior termine comunque non supe-	
	riore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono te-	
	nuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni	
	della dilazione.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) discute ed approva il bilancio;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-	
	17	

	dere agli amministratori per la loro attività collegiale e	
	la retribuzione annua dei sindaci;	
	d) delibera sulla responsabilità degli amministratori;	
	e) fissa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le	
	quote d'ammissione ed i contributi periodici dei soci,	
	nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;	
	f) delibera sulle direttive d'ordine generale della Coopera-	
	tiva e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari	
	settori di sua competenza;	
	g) approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statu-	
	to o sottoposti all'esame dal Consiglio di Amministrazione.	
	Assemblea straordinaria	
	Articolo 19	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e dello statuto, sulla messa in liquida-	
	zione della società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri	
	dei liquidatori, e in genere sulle materie ad essa riservate	
	dalla legge o dallo statuto.	
	Convocazione dell'assemblea	
	Articolo 20	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere	
	tenuta nella sede sociale o altrove, nel luogo indicato nel-	

	l'avviso di convocazione, purchè nel territorio dello Stato	
	Italiano. La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo	
	di avviso, con elenco delle materie da trattare, da affigger-	
	si in modo visibile nella sede della società e comunicato ai	
	soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	Nell' avviso dovrà essere indicata la data di un'eventuale	
	seconda convocazione che, però, non può essere fissata nello	
	stesso giorno della prima.	
	L'assemblea può essere convocata dall'organo Amministrativo,	
	anche su richiesta scritta dell'organo di controllo, ovvero	
	di almeno 1/3 (un terzo) dei soci con l'indicazione degli ar-	
	gomenti da trattare. In questi ultimi casi l'assemblea deve	
	essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta.	
	Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizio-	
	ni richieste dalla legge.	
	Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni	
	Articolo 21	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione	
	è validamente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà più uno dei voti. Essa delibera	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordina-	
	ria é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei so-	
	19	

	ci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e deli-	
	bera validamente a maggioranza assoluta dei voti.	
	Intervento alle assemblee	
	Articolo 22	
	Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tut-	
	ti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci coopera-	
	tori da almeno tre mesi.	
	Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può	
	essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun socio può rappresentare tanti soci quanti ne sono	
	previsti dalla normativa vigente, ma non oltre dieci. Per	
	quanto riguarda le società il diritto di intervento spetta	
	al loro rappresentante legale o, in caso di impedimento di	
	questo, a persone specificamente autorizzate con delibera le-	
	galmente adottata dall'organo sociale competente, il cui e-	
	stratto sia esibito al Presidente dell'assemblea. Il socio	
	imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini en-	
	tro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Diritto di voto	
	Articolo 23	
	Ogni socio persona fisica o giuridica ha diritto ad un solo	
	voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui appor-	
	tato.	
	20	

	Presidenza delle assemblee	
	Articolo 24	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione	
	e, in sua assenza, dal vicepresidente.	
	Quando manchino il Presidente e il vicepresidente l'assem-	
	blea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioran-	
	za dei soci presenti.	
	Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su pro-	
	posta dell'assemblea, nomina un segretario, che può essere	
	persona estranea alla società e che deve essere notaio quan-	
	do trattasi di assemblea straordinaria.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale	
	firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio e, quan-	
	do vi siano, dagli scrutatori e trascritte nell'apposito li-	
	bro.	
	Votazioni - Modalità	
	Articolo 25	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.	
	Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quan-	
	do l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presen-	
	ti.	
	Organo amministrativo	
	Articolo 26	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	21	

	zione composto da tre a sette membri.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli amministratori	
	deve essere scelta fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superio-	
	re a tre anni e sono rieleggibili.	
	In caso vengano meno uno o più amministratori il consiglio	
	procede a sostituirli a norma dell'art.2386 cod.civ. Venendo	
	a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati	
	dall'Assemblea tutto il Consiglio dovrà considerarsi decadu-	
	to e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la no-	
	mina del nuovo Consiglio.	
	Gli amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio della carica, ad un gettone	
	di presenza il cui ammontare sarà determinato dall' Assem-	
	blea dei soci che provvede all'approvazione del bilancio.	
	Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione	
	Articolo 27	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto	
	della nomina, elegge fra i propri componenti, il Presidente e	
	uno o più Vicepresidenti. Il Vicepresidente sostituisce il	
	Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi o	
	nel caso di conflitto di interessi nell'esercizio del potere	
	di rappresentanza della cooperativa ex articolo 30 dello sta-	
	22	

tuto.		
	Convocazione del consiglio di amministrazione	
	Articolo 28	
	Il consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede	
	sociale che altrove dal Presidente, o da uno dei vicepresi-	
	denti tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quan-	
	do ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, tele-	
	fax o posta elettronica in modo che sia possibile identifica-	
	re la data e i dati del mittente e del destinatario, da spe-	
	dirsi non meno di sette giorni prima della data fissata per	
	l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, in modo	
	che i consiglieri ne siano informati con due giorni di preav-	
	viso.	
	Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresiden-	
	te; in caso di loro assenza il consiglio è presieduto dal	
	più anziano di età dei consiglieri intervenuti.	
	Il Presidente sarà assistito da un segretario che può essere	
	anche persona estranea alla società.	
	Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni	
	del consiglio sono valide se riportano il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei votanti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi.	
	23	

	Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcola-	
	no fra i votanti.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'ap-	
	posito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'a-	
	dunanza e dal segretario.	
	Compiti e poteri dell'organo amministrativo	
	Articolo 29	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società e sono ad esso conferite	
	tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad ec-	
	cezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge o	
	di statuto, siano riservati alla competenza dell' assemblea.	
	Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali	
	devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come	
	meglio dettagliate nel regolamento interno.	
	Rappresentanza della società	
	Articolo 30	
	La rappresentanza sia negoziale che giudiziale della società	
	spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli	
	Amministratori delegati se nominati.	
	Deleghe al comitato esecutivo e/o ai consiglieri	
	Articolo 31	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessa-	
	rio, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più membri	
	del consiglio stesso.	
	24	

	Controllo	
	Articolo 32	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti e inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	Organo di Controllo e revisore	
	Articolo 33	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	
	visore.	
	Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	Patrimonio sociale	
	Articolo 34	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è forma-	
	to dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di euro 300,00 (trecento e	
	centesimi zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può esse-	
	re superiore ai limiti di legge;	
	2. dalla riserva legale;	
	3. dalla riserva straordinaria, formata dalle tasse di ammis-	
	sione, dalle quote degli avanzi di gestione, dalle quote e-	
	25	

	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi dei soci deceduti;	
	4. da qualsiasi contributo o liberalità che provenga alla so-	
	cietà a titolo gratuito per essere impiegato al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci	
	e/o prevista dalla legge, e/o da ogni altro fondo o accanto-	
	namento costituiti a copertura di particolari rischi o oneri	
	futuri.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Esercizio sociale - Bilancio	
	Articolo 35	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori prov-	
	vedono alla redazione del bilancio, della nota integrativa e	
	26	

	della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui a-	
	gli art. 2423 e seguenti del cod.civ. Le cooperative in base	
	a quanto disposto dall'art.2545 sexies c.c. devono riportare	
	in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Destinazione dei residui attivi	
	Articolo 36	
	Qualora in bilancio risultino residui attivi questi saranno	
	destinati obbligatoriamente come segue:	
	- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva lega-	
	le;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge.	
	L' eventuale rimanente potrà essere destinato:	
	1. alla ripartizione fra i soci a titolo di ristorno, anche	
	mediante aumento delle rispettive quote del capitale sociale;	
	2. all'eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui	
	gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla nor-	
	mativa per tempo vigente;	
	3. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	27	

	sura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilan-	
	cio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima	
	consentita dall'art. 2514 lett. a) codice civile e comunque	
	i limiti previsti dall'art. 2545 quinquies codice civile;	
	4. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'assemblea che approva il bilancio.	
	L'assemblea, fermo restando la devoluzione della riserva le-	
	gale può deliberare la destinazione dei residui attivi con-	
	formemente a quanto previsto nel presente statuto proporzio-	
	nalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzional-	
	mente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa	
	ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore	
	rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 37	
	In qualunque caso di scioglimento della società, i soci sta-	
	biliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o	
	più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.	
	In caso di scioglimento grava sulla cooperativa l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capi-	
	tale sociale e dividendi eventualmente maturati, a fondi mu-	
	tualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	28	

30 di 31

31 di 31